

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1600)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1979
(V. Stampato n. 2708)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PRODI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1979

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per la
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — (*Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili*). — Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato nonchè a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati.

Quando sia stato accertato giudiziarimente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPi). Del comitato di sorveglianza devo-

no far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — (*Poteri e compenso del commissario*). — Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria deve essere autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per non oltre un anno su conforme parere del CIPI. Con successivi decreti, su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese arti-

giane e industriali con non più di cento dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione;

dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis. — (*Garanzia dello Stato*). — Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecento miliardi di lire.

Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio;

all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate è compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari. È equiparata allo stato di insolvenza, con conseguente solidarietà passiva, la condizione delle società che hanno partecipato ad atti di trasferimento in pregiudizio della società già assoggettata ad amministrazione straordinaria, o che sono rimaste coinvolte in fatti di sostanziale confusione patrimoniale o gestionale con tale società.

e al medesimo comma, le parole: del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono so-

stituite dalle seguenti: della legge fallimentare;

all'articolo 4, primo comma, sono soppresse le parole: al momento della dichiarazione o successivamente; al secondo comma, le parole: del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituite dalle seguenti: della legge fallimentare;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — (*Interventi di società consortili*). — Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, le società consortili, di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data della costituzione e per la durata della società consortile, alle imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, nè alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del presente decreto;

dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

Art. 5-bis. — (*Agevolazioni fiscali sui trasferimenti*). — I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire;

all'articolo 6, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insol-

venza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis. — (*Durata di applicazione*). — Le disposizioni del presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova legge di riforma del regime delle società.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attività produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1

(Società soggette e norme applicabili).

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso aziende o istituti di credito per operazioni a medio e lungo termine, superiore a cinque volte il capitale versato e a venti miliardi di lire, derivante per almeno il quindici per cento da finanziamenti agevolati.

La procedura è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, quando sia stato accertato giudiziarmente, ai sensi degli articoli 5 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza della società.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 197 e seguenti del regio decreto

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili).

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato nonchè a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati.

Quando sia stato accertato giudiziarimente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

16 marzo 1942, n. 267. A tutti gli effetti stabiliti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 2

(Poteri del commissario e spese).

Con decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria o con successivo provvedimento adottato a norma dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari. Con successivi decreti, su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, può essere diversamente disposto.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale. Il programma deve prevedere un piano di risanamento coerente con gli indirizzi della politica industriale; può inoltre prevedere, tenendo conto anche delle esigenze dei creditori e preservando per quanto possibile l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire, la riattivazione di impianti, il completamento di impianti in corso di costruzione e la cessione di aziende, complessi aziendali o impianti. Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità.

Per le esigenze dell'esercizio dell'impresa e per la riattivazione e il completamento degli impianti, possono essere concesse dal CIPI le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 4, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, anche in deroga alle disposizioni richieste e ai limiti stabiliti dalla legge stessa. Il CIPI valuterà la congruità delle spese di esercizio e fisserà i limiti dell'intervento.

L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 2.

(Poteri e compenso del commissario).

Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria deve essere autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per non oltre un anno su conforme parere del CIPI. Con successivi decreti, su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I crediti sorti in dipendenza della amministrazione commissariale, ivi compresi l'esercizio dell'impresa e il completamento e la riattivazione di impianti, ad eccezione di quelli derivanti dai mutui agevolati di cui all'articolo 4, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono preferiti ad ogni altro credito, anche se garantito da ipoteca, pegno o privilegio.

Nella distribuzione di acconti ai creditori, previsti dall'articolo 212, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono preferiti i lavoratori dipendenti, gli artigiani e le imprese industriali con non più di cento dipendenti.

ARTICOLO 3

(Società o imprese controllate, a direzione unica e garanti).

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria di una società di cui al primo comma dell'articolo 1, sono soggette alla medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorché non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma:

- a) la società che controlla direttamente o indirettamente la società in amministrazione straordinaria;
- b) le società direttamente o indirettamente controllate dalla società in amministrazione straordinaria o dalla società che la controlla;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2-bis.

(*Garanzia dello Stato*).

Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecento miliardi di lire.

Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Articolo 3.

(*Società o imprese controllate, a direzione unica e garanti*).

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria;

d) le società che hanno concesso crediti o garanzie alla società in amministrazione straordinaria e alle società di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attività.

L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate può essere richiesto anche dal commissario o dai commissari nominati con il decreto di cui al primo comma e dal pubblico ministero. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna società, devono essere preposti gli stessi organi nominati con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i commissari, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali società sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.

ARTICOLO 4

(Conversione del fallimento).

Qualora dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge sia dichiarato il fallimento di una società che al momento della dichiarazione o successivamente si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, sentiti il legale rappresentante della società, il curatore e, se nominato, il commissario. Il tribunale provvede su istanza di qualunque interessato o d'ufficio.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate è compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari. È equiparata allo stato di insolvenza, con conseguente solidarietà passiva, la condizione delle società che hanno partecipato ad atti di trasferimento in pregiudizio della società già assoggettata ad amministrazione straordinaria, o che sono rimaste coinvolte in fatti di sostanziale confusione patrimoniale o gestionale con tale società. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna società, devono essere preposti gli stessi organi nominati con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 della legge fallimentare.

Identico.

Articolo 4.

(Conversione del fallimento).

Qualora dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge sia dichiarato il fallimento di una società che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, sentiti il legale rappresentante della società, il curatore e, se nominato, il commissario. Il tribunale provvede su istanza di qualunque interessato o d'ufficio.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Dalla data del provvedimento che dispone la amministrazione straordinaria della società cessano le funzioni degli organi preposti al fallimento. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

ARTICOLO 5

(Interventi di società consortili).

Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali, o impianti appartenenti alle società poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto-legge, le società consortili di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.

Le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano, finché è in corso l'esecuzione del piano di risanamento, né alle società per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, né alle società che le controllano a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge medesima.

ARTICOLO 6

(Norme procedurali).

Ai fini di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, relativamente alle società per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale di Roma, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle società in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Articolo 5.

(Interventi di società consortili).

Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, le società consortili, di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data della costituzione e per la durata della società consortile, alle imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, nè alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Articolo 5-bis.

(Agevolazioni fiscali sui trasferimenti).

I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Articolo 6.

(Norme procedurali).

Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti per l'accertamento dello stato di insolvenza, a quelli di cui all'articolo 4 ed alle relative opposizioni.

ARTICOLO 7

(*Entrata in vigore*).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI — BONIFACIO —
MORLINO — PANDOLFI.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Articolo 6-bis.

(Durata di applicazione).

Le disposizioni del presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova legge di riforma del regime delle società.

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

Identico.